



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Oggetto

FILIAZIONE
MINORI

Ud. 16/06/2015 - CC

R.L. N. 25665/2014

18194
Rep

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25665-2014 proposto da:

CG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PIAZZA, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MB, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO LOMBARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA MISSAGLIA, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 31/07/2014, nel procedimento R.G. V.G. n. 270/2014;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI.



RITENUTO IN FATTO

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civile:

"Con decreto pronunciato il 6 marzo 2014 su ricorso di MA ex art. 317 bis cod. civ. il Tribunale di Busto Arsizio disponeva l'affidamento condiviso delle due figlie minori, nate da una convivenza more uxorio con CG, disciplinando la regolamentazione delle loro frequentazioni con i genitori, l'assegnazione della casa familiare ad entrambi gli ex conviventi, sulla base delle divisioni strutturali già apportate, ed attribuiva un assegno di € 600,00 mensili per il mantenimento delle minori. Contro tale pronuncia la M proponeva reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. innanzi alla Corte di Appello di Milano, chiedendo la riforma del decreto con l'assegnazione a sé della casa familiare, quale collocataria delle minori, esponendo che la soluzione in corso avrebbe dato modo alle figlie di percepire i cattivi rapporti intercorrenti con il padre, e con l'aumento dell'assegno di mantenimento delle minori a € 2.000,00. Con provvedimento 31 luglio 2014 la Corte di Appello di Milano, accogliendo il ricorso, disponeva per l'assegnazione dell'intera casa alla M, con ripristino dell'originale struttura, e confermava il resto. Avverso la decisione il C proponeva ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi. Resisteva la M con controricorso.



Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.

Natura pregiudiziale assume l'eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. L'eccezione è infondata.

In particolare, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, i decreti di reclamo emessi dalla Corte di Appello, avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., relativi all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, tra le quali rientra anche l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. Questo in quanto la legge n. 54 del 2006, che ha equiparato la posizione dei figli nati da genitori coniugati a quella dei figli nati more uxorio, mediante l'estensione della disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis cod. civ., ha conferito a quest'ultimi definitiva autonomia procedimentale rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333, 336 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale (Cass. sez. I, sentenza n. 23032 del 30 ottobre 2009; Cass. sez. I, sentenza n. 15341 del 13 settembre 2012).

A questo è da aggiungere che il ricorso straordinario per Cassazione, in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. al primo ed al terzo comma (nel testo novellato dal D. L.vo n. 40 del 2 febbraio 2006) è ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario, ed è quindi impugnabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

In considerazione di questo, non assume quindi alcuna rilevanza il nomen juris (di ricorso ordinario o straordinario), ferma restando, però, l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso in cui si chiede alla Corte di censurare la motivazione per mera illogicità ed insufficienza visto che, in forza del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, tale doglianza è stata sostituita dall'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ciò premesso in sede preliminare, il ricorso è tuttavia inammissibile per genericità delle censure, risolvendosi in una sollecitazione al riesame nel merito precluso, invece, a questa Corte.

Tale, in particolare, il primo motivo, relativo all'assegnazione della casa familiare sotto il profilo della negata richiesta di CTU psicologica sulle minori e della strutturazione attuale dell'alloggio stesso, attinente ad un accertamento di fatti.

Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso si pongono in termini non dissimili, prospettando una diversa valutazione degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria con riguardo all'affidamento delle minori, e dell'entità del contributo di mantenimento. Oltre al fatto che la censura in punto di motivazione non individua alcun omesso esame (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)."

- che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;

- che il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 1.100,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 comma 1 quater del d. P. R. n. 115 del 2002

Roma, 16 giugno 2015

IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATRONI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 16 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario



DEPOSITATO